DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975

Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

(S. O. Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'Art. I1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto l'Art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1956, n. 1688.

Visti gli articoli 11, ultimo comma, e 60 della legge 28 luglio 1967, n. 641,recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71,

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 21 marzo 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 134 del 1 giugno 1970, con il quale sono state approvate le norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica:

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 26 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 14 marzo 1971, concernente la sospensione dell'applicazione delle suindicate norme tecniche approvate con il decreto ministeriale 21 marzo 1970, sopraccitato; Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, concernente norme sulla edilizia scolastica e piano finanziario di intervento;

Ritenuta la necessità, ai finì della più sollecita attuazione della citata legge n. 412, di ripristinare - nelle more dell'emanazione delle nuove norme tecniche di cui all'Art. 9 della legge stessa - l'applicazione di quelle già approvate con il decreto ministeriale 21 marzo 1970, e poi sospese con il decreto ministeriale 26 marzo 1971, opportunamente aggiornate, modificate ed integrate dal centro studi per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione, giusta quanto previsto dall'Art. 3 dello stesso decreto ministeriale 21 marzo 1970;

Visto lo schema di "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica aggiornate" (ed. novembre 1975) dal centro studi del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il voto n. 802 reso nell'adunanza del 21 novembre 1975 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (sezioni riunite 1 e VI);

Considerato che al richiamato schema di norme tecniche aggiornate sono state apportate ulteriori integrazioni, prescritte e raccomandate dal Consiglio superiore con il menzionato voto n. 802; Ritenuto che occorre provvedere all'approvazione di tali norme aggiornate.

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le allegate norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservassi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica aggiornate ai sensi dell'Art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1970, citato nelle premesse;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

NORME TECNICHE

1. Criteri generali

(Omissis)

1.2.2. In applicazione alle considerazioni di cui al punto precedente, le dimensioni minima e massima dell'edificio scolastico per ogni tipo di scuola sono così indicate:

I) scuola materna.

Tenuto conio dell'antieconomicità e dell'inopportunità degli edifici di una o due sezioni, si deve evitare, per quanto possibile, di realizzare edifici di dimensioni inferiori alle tre sezioni, assicurando contemporaneamente, ove necessario, i trasporti di cui al punto 1.1.3. Dal punto di vista didattico e logistico é opportuno prevedere, laddove possibile, edifici contigui per scuole materne ed elementari. La dimensione massima é fissata in nove sezioni.

II) Scuola elementare.

Con criteri analoghi a quelli indicati per la scuola materna la dimensione minima é fissata in 5 classi e quella massima in 25 classi.

III) Scuola media.

La dimensione minima é fissata in 6 classi e quella massima in 24 classi, ivi Scuole secondarie superiori. Tenuto conto:

- del limitato periodo di applicazione delle presenti norme;
- dell'imminente entrata in vigore della riforma della scuola secondaria;
- della opportunità di concentrare istituti superiori di vario tipo in centri polivalenti, la cui dimensione massima globale va relazionata alle condizioni del traffico ed alle reti di trasporti pubblici inerenti alle zone servite; La dimensione minima é di 10 classi (250 alunni) e quella massima di 60 classi 500 alunni). (Omissis)
- 3.8.1. La distribuzione verticale in edifici a più piani dovrà essere assicurata da almeno una scala normale e da una scala di sicurezza, posta all'esterno dell'edificio.

Ai finì del flusso degli alunni, le scale devono :

- I) essere in numero tale da consentire che ciascuna scala, esclusa quella di sicurezza, serva di regola a non più di 10 aule per ogni piano al di sopra del piano terreno,
- II) avere larghezza della rampa pari a 0,5 cm per ogni allievo che ne usufruisce e comunque non inferiore a 1,20 m e non superiore a 2 m;
- III) avere i ripiani di larghezza pari a circa una volta e un quarto quella delle rampe medesime;
- IV) avere i gradini di forma rettangolare di altezza non superiore a 16 cm e di pedata non inferiore a 30 cm.
- V) essere previste con ogni possibile accorgimento al fine di evitare incidenti. 3.8.2. Allo scopo di assicurare anche ai minorati fisici l'uso indiscriminato dei locali scolastici, le scuole con più di un piano dovranno essere munite di ascensore tale da poter contenere una sedia a ruote ed un accompagnatore, nel rispetto delle norme E.N.P.I. L'adozione di rampe prevista dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4809 del 19 giugno 1968, é in tal caso, facoltativa.3.8.3. Qualora gli spazi per la distribuzione orizzontale assumano l'aspetto di corridoi di disimpegno di locali ad uso degli allievi, essi dovranno avere larghezza non inferiore a 2 m; nel caso che in essi siano ubicati gli spogliatoi, la larghezza dovrà essere non inferiore a 2 50 m. (Omissis)
- 5.4.3. Tutti gli impianti, comprese le relative forniture di apparecchi, dovranno essere tali da non causare danni diretti o indiretti alle persone che li usano.

Dovranno essere osservate tutte le norme in proposito vigenti ed in particolare:

- I) le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le successive regolamentazioni;
- II) le prescrizioni dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);
- III) nella progettazione dell'impianto di riscaldamento e della relativa centrale
- dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615,
- riguardanti i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e dovranno essere
- osservate le norme di sicurezza per le centrali termiche emanate dal Ministero
- dell'interno, direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile.
- 5.4.4. Per quanto riguarda la difesa degli agenti atmosferici delle pareti perimetrali verticali ed orizzontali, dovrà essere osservato quanto prescritto nel punto 5.3.15.
- 5.4.5. Per la protezione contro gli incendi si dovranno osservare le disposizioni vigenti.
- 5.4.6. Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini.
- 5.4.7. Le sorgenti luminose di illuminazione artificiale poste in laboratori, officine, palestre, ecc., dovranno essere opportunamente protette dai pericoli derivanti da urti, vibrazioni, vapori, esalazioni corrosive, ecc.
- 5.4.8. Nella progettazione e nella esecuzione di opere relative ad ambienti ove si svolgono attività di movimento saranno da evitarsi le cause di possibilità infortuni degli alunni.
- 5.4.9. Le porte di accesso alla scuola e a tutti i locali di uso collettivo dovranno aprirsi verso l'esterno. (Omissis)
- 5.7. Norme finali e transitorie.

Le norme di cui sopra, mentre per i progetti in corso di esecuzione, o già approvati, o in fase inoltrata di approvazione e per gli ampliamenti, adattamenti, completamenti di edifici già esistenti hanno carattere indicativo, debbono invece intendersi prescrittive per i progetti afferenti ai nuovi programmi ed a quelli già esistenti per i quali non ancora si é provveduto alla progettazione delle relative opere.

Le norme stesse hanno carattere transitorio e sono fondamentalmente valide per tutti gli interventi relativi al primo piano triennale di cui all'Art. I della legge 5 agosto 1975, n. 412, in pendenza dell'emanazione delle nuove norme tecniche previste dall'Art. 9 della legge stessa.